



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

N. 246 del 10.06.2021 Settoriale N. 94 del 10.06.2021

Oggetto: RICORSO R.G. 1195DEL 2012 PROPOSTO DA GIOVANNI MESSERI CONTRO IL COMUNE DI CASTELMOLA ED ALTRI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. SEZ. STACCATA DI CATANIA N. 00638/2021-CONFERIMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dieci** del mese **giugno**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig., D'ALLURA VINCENZA, nell'esercizio delle proprie funzioni,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la Determina Sindacale n. 23 del 31.07.2020 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'Area Amministrativa;

PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12.11.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Area la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;

VISTO il ricorso innanzi al Tar Sicilia Catania (R.G. n. 1195/2012) avverso le ordinanze emesse dal Sindaco di Castelmola n. 9 del 08/03/2012 e n. 10 del 14/03/2012, nonché l'ordinanza del Sindaco di Taormina n. 15 del 08/03/2012, contestandone l'illegittimità sotto svariati profili nonché presentando domanda di condanna al risarcimento per tutti i danni occorsi a causa dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati nonché al pagamento di un'indennità per l'utilizzazione del proprio terreno;

CONSIDERATO che i citati provvedimenti sindacali sono stati emessi a seguito del fenomeno franoso verificatosi nella notte tra il 29 febbraio e l'1 marzo 2012 in località Ziretto del Comune di Castelmola, per effetto del quale sono rimaste interdette al transito le strade di penetrazione agricola "Petralia - Ziretto - Taormina" e direzione Ogliastrello;

TENUTO CONTO che con ordinanza del 7 giugno 2012, l'adito TAR ha respinto la richiesta di misure cautelari avanzata dal ricorrente sul presupposto che con successivi provvedimenti i Sindaci di Castelmola e Taormina hanno revocato le proprie ordinanze a seguito della cessazione dell'emergenza;

CONSIDERATO che in seno all'udienza pubblica del 1 marzo 2021 il Giudice amministrativo ha emesso - in assenza di contraddittorio, stante la mancata costituzione in giudizio sia del Comune di Castelmola che del Comune di Taormina - l'ordinanza collegiale istruttoria n. 638/2021, con la quale è stato innanzitutto evidenziato che la liquidazione della chiesta indennità di occupazione rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario (lasciando, pertanto, fin d'ora intendere che tale domanda non sarà accolta). Con riferimento, invece, al risarcimento del danno, il Tribunale ha disposto una verifica al fine di valutare la sussistenza e l'eventuale quantificazione dello stesso;

TENUTO CONTO che è necessario, per quanto sopra, nominare un consulente tecnico di parte al fine di poter garantire una difesa adeguata per l'Ente;

CONSIDERATO che non sono presenti nell'Ente professionalità adeguate per far fronte alla consulenza tecnica necessaria per la difesa dell'Ente:

RITENUTO nell'interesse dell'Ente di nominare un Consulente Tecnico di Parte, esperto in ambito urbanistico, al fine di interloquire adeguatamente con il C.T.U.;

DATO ATTO che risultando urgente provvedere alla nomina del C.T.P., si è provveduto a contattare direttamente l'Ing. Giuseppe Garufi, socio dello Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura denominato STI@, con sede in Furci Siculo, via Furcesi D'America n. 5, che possiede la professionalità e la preparazione adeguate a svolgere l'incarico in argomento, come evidenziato nel curriculum vitae depositato agli atti;

VISTA la nota pervenuta al prot. n. 4011 del 04/06/2021, con la quale l'ing. Giuseppe Garufi comunicava la propria disponibilità ad assumere l'incarico di C.T.P. nella causa. R.G. n. 1195/2012 avanti il T.A.R. Catania, trasmettendo il preventivo di spesa pari a complessivi € 2.500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali;

RITENUTO equo e congruo il suddetto preventivo;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area Tecnica , sentito per le vie brevi, ha espresso parere favorevole all'utilizzo, per il pagamento del corrispettivo relativo al suddetto incarico, di somme stanziare nel capitolo di bilancio di competenza del medesimo;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 03 Giugno 2021 avente ad oggetto: "Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio nell'interesse dell'Ente innanzi al TAR di Catania proposto dal sig. Giovanni Messeri contro comune di Castelmola ed altri e atto di indirizzo per affidare un incarico di consulenza tecnica di parte- Assegnazione risorse";

RITENUTO necessario adempiere alle suddetta nomina di C.T.P. , assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio di previsione d'esercizio per complessivi euro 3.150,00 sul capitolo n. 10640 missione 1 programma 11 del Bilancio 2020-2022, annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che vista la tipologia di incarico non si rende necessaria la richiesta di CIG e CUP;

ATTESO che sulla presente Determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà sottoposta al responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e

art. 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

VISTO il D.lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal

D.lgs.126/2014;**VISTO** il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'O.R.E.E.L.:

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.DI CONFERIRE all'ing. Giuseppe Garufi, socio dello Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura denominato STI@, con sede in Furci Siculo, via Furcesi D'America n. 5, l'incarico di C.T.P. , consulente tecnico di parte del Comune di Castelmola, per il ricorso R.G. N. 1195 del 2012 proposto da G. Messeri contro il Comune ed altri in esecuzione dell'Ordinanza del T.A.R. sez. staccata di Catania n. 00638/2021, come meglio sopra specificato;

2.DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ing. Giuseppe Garufi che procederà a riscontrarla a titolo contrattuale;

3.DI IMPUTARE la somma complessiva di € 3.150,00 al capitolo n. 10640 missione 1 programma 11 del Bilancio 2020-2022, annualità 2021;

4.DI STABILIRE che si provvederà al pagamento con appositi atti di liquidazione, a fronte dell'effettivo svolgimento dell'incarico assegnato e alla presentazione di regolari documenti fiscali da parte dell' Ing. Giuseppe Garufi;

5.DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità

amministrativa- contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, con parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6.DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line ex art. 32 L. 69/2009 per la durata di 15 giorni a cura dell'Ufficio Segreteria e sul sito ufficiale dell'Ente;

7.DI DARE attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art.1, co. 32 della legge 190/2012.

Il Responsabile di Area
D'ALLURA VINCENZA

Firmato da:
Vincenza Grazia Maria D'Allura
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-06-2021 15:32:13
Motivo: Approvo il documento